



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

| | | |
|---------------|---|---|
| 2017/C 095/01 | Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> | 1 |
|---------------|---|---|

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

| | | |
|---------------|---|---|
| 2017/C 095/02 | Causa C-342/16 P: Impugnazione proposta il 17 giugno 2016 dalla Novomatic AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-326/14, Novomatic/EUIPO — Granini France (HOT JOKER) | 2 |
| 2017/C 095/03 | Causa C-371/16 P: Impugnazione proposta il 4 luglio 2016 dalla L'Oréal SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 aprile 2016, causa T-144/15, L'Oréal/EUIPO — THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA) | 2 |
| 2017/C 095/04 | Causa C-401/16 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2016 dalla Market Watch Franchise & Consulting Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2016, causa T-62/15, Market Watch/EUIPO — El CORTE INGLÉS (MITOCHRON) | 2 |
| 2017/C 095/05 | Causa C-402/16 P: Impugnazione proposta il 15 luglio 2016 dalla Market Watch Franchise & Consulting Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2016, causa T-312/15, Market Watch/EUIPO — GLAXO GROUP (MITOCHRON) | 3 |

| | | |
|---------------|---|---|
| 2017/C 095/06 | Causa C-410/16 P: Impugnazione proposta il 22 luglio 2016 dalla Syndial SpA — Attività Diversificate avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 maggio 2016, causa T-581/15, Syndial/Commissione | 3 |
| 2017/C 095/07 | Causa C-440/16 P: Impugnazione proposta il 4 agosto 2016 dal Staywell Hospitality Group Pty Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 giugno 2016, cause T-510/14 e T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP E SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP E STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS) | 3 |
| 2017/C 095/08 | Causa C-469/16: Ricorso presentato il 27 luglio 2016 — Mauro Infante/Repubblica italiana | 4 |
| 2017/C 095/09 | Causa C-485/16 P: Impugnazione proposta il 7 settembre 2016 dalla Universal Protein Supplements Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 giugno 2016, cause T-727/14 e T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO — H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL) | 4 |
| 2017/C 095/10 | Causa C-628/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 5 dicembre 2016 — Kreuzmayr GmbH | 4 |
| 2017/C 095/11 | Causa C-8/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 9 gennaio 2017 — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso — Pavimentos SA | 5 |
| 2017/C 095/12 | Causa C-13/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 12 gennaio 2017 — Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances | 6 |

Tribunale

| | | |
|---------------|--|---|
| 2017/C 095/13 | Cause riunite T-828/14 e T-829/14: Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Antrax It/EUIPO — Vasco Group (Radiatori per riscaldamento) [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegni o modelli comunitari registrati che raffigurano termosifoni per radiatori — Disegni o modelli anteriori — Eccezione di illegittimità — Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 — Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali — Principio di imparzialità — Composizione della commissione di ricorso — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Esecuzione da parte dell'EUIPO di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso — Affollamento dello stato dell'arte — Data della valutazione»] | 7 |
| 2017/C 095/14 | Causa T-98/15: Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Radiatori) («Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario che raffigura un radiatore — Disegno o modello anteriore — Causa di nullità — Assenza di carattere individuale — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 — Esecuzione da parte dell'EUIPO di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso — Diritto di essere ascoltato — Invito a presentare prove e osservazioni a seguito di una sentenza di annullamento del Tribunale — Affollamento dello stato dell'arte») | 8 |
| 2017/C 095/15 | Causa T-271/15 P: Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — LD/EUIPO («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2011/2012 — Snaturamento dei fatti — Errore di diritto — Abuso di fiducia — Legittimo affidamento») | 8 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2017/C 095/16 | Causa T-568/15: Sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2017 — Morgese e a./EUIPO — All Star (2 STAR) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 2 STAR — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore ONE STAR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009») | 9 |
| 2017/C 095/17 | Causa T-688/15 P: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2017 — Schönberger/Corte dei conti («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2011 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 — Rigetto del ricorso in primo grado, a seguito di rinvio da parte del Tribunale, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato — Prospettiva di essere promosso») | 10 |
| 2017/C 095/18 | Causa T-15/16: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2017 — Pandalis/EUIPO — LR Health & Beauty Systems (Cystus) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo Cystus — Dichiarazione di decadenza parziale — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancato uso effettivo di un marchio»] | 10 |
| 2017/C 095/19 | Causa T-30/16: Sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2017 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori INSTINCT e NATURE'S VARIETY — Uso effettivo del marchio anteriore — Natura dell'uso — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/95»] | 11 |
| 2017/C 095/20 | Causa T-270/16: Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2017 — Kerstens/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso di primo grado — Atti contrari alla dignità della funzione pubblica — Diffusione di affermazioni ingiuriose riguardanti un altro funzionario — Procedimento disciplinare — Indagine sotto forma di esame dei fatti — Sanzione disciplinare della nota di biasimo — Irregolarità di procedura — Conseguenze dell'irregolarità») | 12 |
| 2017/C 095/21 | Causa T-900/16: Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday) | 12 |
| 2017/C 095/22 | Causa T-11/17: Ricorso proposto il 6 gennaio 2017 — RK/Consiglio | 13 |
| 2017/C 095/23 | Causa T-21/17: Ricorso proposto il 13 gennaio 2017 — RL/Corte di giustizia dell'Unione europea | 14 |
| 2017/C 095/24 | Causa T-29/17: Ricorso proposto il 17 gennaio 2017 — RQ/Commissione | 15 |
| 2017/C 095/25 | Causa T-41/17: Ricorso proposto il 24 gennaio 2017 — Lotte/EUIPO — Nestlé Schöller (Raffigurazione di un koala) | 16 |
| 2017/C 095/26 | Causa T-43/17: Ricorso proposto il 24 gennaio 2017 — No Limits/EUIPO — Morellato (NO LIMITS) | 17 |
| 2017/C 095/27 | Causa T-44/17: Ricorso proposto il 23 gennaio 2017 — Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA) | 17 |
| 2017/C 095/28 | Causa T-47/17: Ricorso proposto il 26 gennaio 2017 — Yotrio Group/EUIPO (Applicazione di un anello verde ad un punto di appoggio) | 18 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2017/C 095/29 | Causa T-49/17: Ricorso proposto il 27 gennaio 2017 — Spagna/Commissione | 19 |
| 2017/C 095/30 | Causa T-53/17: Ricorso proposto il 27 gennaio 2017 — Austrian Power Grid/ACER | 21 |
| 2017/C 095/31 | Causa T-63/17: Ricorso proposto il 1° febbraio 2017 — Grupo Orenes/EUIPO — Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots) | 23 |
| 2017/C 095/32 | Causa T-84/17: Ricorso proposto l'8 febbraio 2017 — Consorzio IB Innovation/Commissione | 24 |
| 2017/C 095/33 | Causa T-88/17: Ricorso proposto il 13 febbraio 2017 — Spagna/Commissione | 25 |

Rettifiche

| | | |
|---------------|---|----|
| 2017/C 095/34 | Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa F-104/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 luglio 2016 — U (*)/Commissione (Funzione pubblica — Pensione di reversibilità — Articoli 18 e 20 dell'allegato VIII allo Statuto — Coniuge superstite di un ex funzionario — Ammissibilità — Secondo matrimonio — Parità di trattamento tra funzionari) (<i>GU C 364 del 3.10.2016, pubblicata in una nuova versione per motivi di protezione dei dati personali</i>) | 26 |
| 2017/C 095/35 | Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-695/16 P: impugnazione proposta il 29 settembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-104/15, U (*)/Commissione (<i>GU C 441 del 28.11.2016, pubblicata in una nuova versione per motivi di protezione dei dati personali</i>) | 26 |

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2017/C 095/01)

Ultima pubblicazione

GU C 86 del 20.3.2017

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 78 del 13.3.2017

GU C 70 del 6.3.2017

GU C 63 del 27.2.2017

GU C 53 del 20.2.2017

GU C 46 del 13.2.2017

GU C 38 del 6.2.2017

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Impugnazione proposta il 17 giugno 2016 dalla Novomatic AG avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-326/14, Novomatic/EUIPO — Granini France (HOT JOKER)

(Causa C-342/16 P)

(2017/C 095/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Novomatic AG (rappresentante: W. Mosing, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Granini France

Con ordinanza del 6 dicembre 2016, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 4 luglio 2016 dalla L'Oréal SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 aprile 2016, causa T-144/15, L'Oréal/EUIPO — THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA)

(Causa C-371/16 P)

(2017/C 095/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: L'Oréal SA (rappresentante: J.P. Mioludo, advogado)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza dell'8 dicembre 2016, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 15 luglio 2016 dalla Market Watch Franchise & Consulting Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2016, causa T-62/15, Market Watch/EUIPO — EL CORTE INGLÉS (MITOCHRON)

(Causa C-401/16 P)

(2017/C 095/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 1° dicembre 2016, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 15 luglio 2016 dalla Market Watch Franchise & Consulting Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 maggio 2016, causa T-312/15, Market Watch/EUIPO — GLAXO GROUP (MITOCHRON)

(Causa C-402/16 P)

(2017/C 095/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Con ordinanza del 1° dicembre 2016, la Corte di giustizia (Decima Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Impugnazione proposta il 22 luglio 2016 dalla Syndial SpA — Attività Diversificate avverso l'ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 maggio 2016, causa T-581/15, Syndial/Commissione

(Causa C-410/16 P)

(2017/C 095/06)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Syndial SpA (rappresentanti: L. Acquarone, S. Grassi, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 9 febbraio 2017 la Corte (Nona Sezione) ha respinto l'impugnazione e disposto che la Syndial SpA — Attività Diversificate supporterà le proprie spese.

Impugnazione proposta il 4 agosto 2016 dal Staywell Hospitality Group Pty Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 2 giugno 2016, cause T-510/14 e T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP E SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP E STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

(Causa C-440/16 P)

(2017/C 095/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Sheraton International IP LLC

Con ordinanza del 12 gennaio 2017, la Corte di giustizia (Nona Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Ricorso presentato il 27 luglio 2016 — Mauro Infante/Repubblica italiana

(Causa C-469/16)

(2017/C 095/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Mauro Infante (rappresentante: M. Iervolino, avvocato)

Convenuta: Repubblica italiana

Con ordinanza del 13 dicembre 2016 la Corte (Decima Sezione) ha dichiarato che la Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a conoscere del ricorso e disposto che il sig. Mauro Infante sopporterà le proprie spese.

Impugnazione proposta il 7 settembre 2016 dalla Universal Protein Supplements Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 giugno 2016, cause T-727/14 e T-728/14, UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO — H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL)

(Causa C-485/16 P)

(2017/C 095/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Universal Protein Supplements Corp. (rappresentante: S. Malynicz, QC)

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), H Young Holdings plc

Con ordinanza del 31 gennaio 2017, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha dichiarato l'impugnazione irricevibile.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 5 dicembre 2016 — Kreuzmayr GmbH

(Causa C-628/16)

(2017/C 095/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzgericht

Parti

Ricorrente: Kreuzmayr GmbH

Questioni pregiudiziali

Prima questione:

Se in casi come quelli di cui al procedimento principale, nei quali un soggetto d'imposta X1, disponendo di beni depositati nello Stato membro A, li abbia venduti ad un soggetto d'imposta X2 e quest'ultimo abbia manifestato a X1 l'intenzione di trasportare i beni nello Stato membro B e X2, si sia presentato a X1 con il proprio numero di partita IVA rilasciato dallo Stato membro B,

e X2 abbia rivenduto tali beni ad un soggetto d'imposta X3 e X2 abbia concordato con X3 che quest'ultimo organizzi o effettui il trasporto dei beni dallo Stato membro A allo Stato membro B e X3 abbia organizzato o effettuato il trasporto dei beni dallo Stato membro A nello Stato membro B, potendo disporre dei beni come proprietario già nello Stato membro A,

e X2 non abbia però comunicato a X1 di aver già rivenduto i beni prima che questi lasciassero lo Stato membro A,

e X1 non fosse in grado neanche di sapere che non sarebbe stato X2 a organizzare o effettuare il trasporto dei beni dallo Stato membro A allo Stato membro B,

il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che il luogo della cessione da X1 a X2 sia determinato, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾, in modo tale che la cessione da X1 a X2 costituisca la cessione intracomunitaria (cosiddetta con trasporto).

Seconda questione:

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che X3 possa invece detrarre a titolo di imposta assoluta a monte l'IVA dello Stato membro B addebitatagli in fattura da X2, sempreché X3 impieghi i beni acquistati ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta nello Stato membro B e non gli sia imputabile un ricorso abusivo alla detrazione dell'imposta assoluta a monte.

Terza questione:

In caso di risposta affermativa alla prima questione e ove X1 venga successivamente a sapere che X3 ha organizzato il trasporto e che questi era già in grado di disporre dei beni come proprietario nello Stato membro A, se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che la cessione da X1 a X2 perde retroattivamente la sua qualità di cessione intracomunitaria (che quindi essa debba essere qualificata retroattivamente come cessione cosiddetta senza trasporto).

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) il 9 gennaio 2017 — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso — Pavimentos SA

(Causa C-8/17)

(2017/C 095/11)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal de Justiça

Parti

Ricorrente: Biosafe — Indústria de Reciclagens SA

Resistente: Flexipiso — Pavimentos SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva 2006/112/CE⁽¹⁾, e in particolare i suoi articoli 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 e 219, nonché il principio di neutralità, ostino ad una normativa dalla quale risulti che — in una situazione in cui il venditore dei beni, soggetto passivo IVA, sia stato soggetto a un'ispezione fiscale da cui è emerso che l'aliquota IVA che aveva opportunamente applicato era inferiore a quella dovuta, abbia pagato allo Stato l'imposta supplementare e intenda ottenere il relativo pagamento dall'acquirente, anch'esso soggetto passivo IVA — il termine per quest'ultimo per detrarre tale imposta complementare si calcola a partire dall'emissione delle fatture iniziali e non dall'emissione o dalla ricezione dei documenti rettificativi.
- 2) In caso di risposta negativa alla precedente questione pregiudiziale, sorge allora il dubbio se la stessa direttiva e, in particolare, i medesimi articoli e il principio di neutralità ostino ad una normativa dalla quale risulti che, ricevuti i documenti rettificativi delle fatture iniziali, emessi a seguito dell'ispezione fiscale e del pagamento allo Stato dell'imposta complementare, e destinati ad ottenere il pagamento di quest'ultima, in un momento in cui il suddetto termine per l'esercizio del diritto a detrazione sia già scaduto, è legittimo per l'acquirente rifiutarsi di effettuare il pagamento, lasciando così intendere che l'impossibilità di detrarre l'imposta complementare giustifica il rifiuto di trasferimento dell'imposta.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 12 gennaio 2017 —
Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de
l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des
Finances**

(Causa C-13/17)

(2017/C 095/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fédération des entreprises de la beauté

Resistenti: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il riconoscimento dell'equivalenza dei corsi che può essere eseguito dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici⁽¹⁾, riguardi unicamente i corsi erogati negli Stati non appartenenti all'Unione europea.
- 2) Se le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 autorizzino uno Stato membro a determinare le discipline che possono essere considerate «analoghe» alla medicina, alla farmacia o alla tossicologia e i livelli di qualifica che soddisfano i requisiti del regolamento.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, alla luce di quali criteri una disciplina possa essere considerata «analogica» alla medicina, alla farmacia o alla tossicologia.

⁽¹⁾ GU L 342, pag. 59.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Antrax It/EUIPO — Vasco Group (Radiatori per riscaldamento)

(Cause riunite T-828/14 e T-829/14) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegni o modelli comunitari registrati che raffigurano termosifoni per radiatori — Disegni o modelli anteriori — Eccezione di illegittimità — Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 — Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali — Principio di imparzialità — Composizione della commissione di ricorso — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 — Esecuzione da parte dell'EUIPO di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso — Affollamento dello stato dell'arte — Data della valutazione»]

(2017/C 095/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Antrax It (Resana, Italia) (rappresentante: L. Gazzola, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Bullock, successivamente L. Rampini e S. Di Natale, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Vasco Group NV, già Vasco Group BVBA (Dilsen, Belgio) (rappresentante: J. Haber, avvocato)

Oggetto

Due ricorsi presentati avverso le decisioni della terza commissione di ricorso dell'EUIPO, del 10 ottobre 2014 (procedimenti R 1272/2013-3 e R 1273/2013-3), relativi a procedimenti di dichiarazione di nullità tra la Vasco Group e l'Antrax It

Dispositivo

1) I ricorsi sono respinti.

2) L'Antrax It Srl è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Vasco Group NV, comprese le spese sostenute dalla Vasco Group ai fini dei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso R 1272/2013-3 e R 1273/2013-3.

⁽¹⁾ GU C 65 del 23.2.2015.

Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Radiatori)(Causa T-98/15) ⁽¹⁾

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario che raffigura un radiatore — Disegno o modello anteriore — Causa di nullità — Assenza di carattere individuale — Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 — Esecuzione da parte dell'EUIPO di una sentenza che annulla una decisione delle sue commissioni di ricorso — Diritto di essere ascoltato — Invito a presentare prove e osservazioni a seguito di una sentenza di annullamento del Tribunale — Affollamento dello stato dell'arte»

(2017/C 095/14)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Tubes Radiatori Srl (Resana, Italia) (rappresentanti: S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero e P. Menapace, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Bullock e S. Di Natale, successivamente S. Di Natale e L. Rampini, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Antrax It Srl (Resana, Italia) (rappresentante: L. Gazzola, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO, del 9 dicembre 2014 (procedimento R 1643/2014-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Antrax It e la Tubes Radiatori

Dispositivo

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 9 dicembre 2014 (procedimento R 1643/2014-3) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tubes Radiatori Srl.
- 4) L'Antrax It Srl sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 138 del 27.4.2015.

Sentenza del Tribunale del 9 febbraio 2017 — LD/EUIPO(Causa T-271/15 P) ⁽¹⁾

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto informativo — Esercizio di valutazione 2011/2012 — Snaturamento dei fatti — Errore di diritto — Abuso di fiducia — Legittimo affidamento»

(2017/C 095/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LD (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: A. Lukošiušė, agente)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea [riservato] ⁽²⁾.

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *LD sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nell'ambito del presente giudizio.*

⁽¹⁾ GU C 262 del 10.8.2015.

⁽²⁾ Dati riservati occultati.

Sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2017 — Morgese e a./EUIPO — All Star (2 STAR)

(Causa T-568/15) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 2 STAR — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore ONE STAR — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

(2017/C 095/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Giuseppe Morgese (Barletta, Italia), Pasquale Morgese (Barletta), Felice D'Onofrio (Barletta) (rappresentante: D. Russo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e G. Sakalaite-Orlovskiene, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: All Star CV (Hilversum, Paesi Bassi) (rappresentante: C. Sleep, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 1° luglio 2015 (procedimento R 1906/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la All Star, da un lato, e i sigg. G. Morgese, P. Morgese e F. D'Onofrio, dall'altro.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) I sigg. Giuseppe Morgese, Pasquale Morgese e Felice D'Onofrio sono condannati alle spese.

⁽¹⁾ GU C 398 del 30.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2017 — Schönberger/Corte dei conti

(Causa T-688/15 P) ⁽¹⁾

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2011 — Decisione di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 — Rigetto del ricorso in primo grado, a seguito di rinvio da parte del Tribunale, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato — Prospettiva di essere promosso»

(2017/C 095/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Schönberger (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: O. Mader, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Corte dei conti dell'Unione europea (Rappresentanti: Í. Ní Riagáin Düro e B. Schäfer, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 30 settembre 2015, Schönberger/Corte dei conti (F-14/12 RENV, EU:F:2015:112), per l'annullamento di tale ordinanza.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Peter Schönberger sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte dei conti dell'Unione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.

⁽¹⁾ GU C 59 del 15.2.2016.

Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2017 — Pandalis/EUIPO — LR Health & Beauty Systems (Cystus)

(Causa T-15/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea denominativo Cystus — Dichiarazione di decadenza parziale — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Mancato uso effettivo di un marchio»]

(2017/C 095/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Georgios Pandalis (Glandorf, Germania) (rappresentante: A. Franke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Germania) (rappresentanti: N. Weber e L. Thiel, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 ottobre 2015 (procedimento R 2839/2014-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la LR Health & Beauty Systems e il sig. Pandalis.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Georgios Pandalis è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 90 del 7.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2017 — M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended)

(Causa T-30/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori INSTINCT e NATURE'S VARIETY — Uso effettivo del marchio anteriore — Natura dell'uso — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2868/95»]

(2017/C 095/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente T. Elias, barrister e B. Cookson, solicitor, in seguito M. Montaña Mora, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Zaera Cuadrado, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Natural Instinct Ltd (Camberley, Regno Unito) (rappresentanti: C. Spintig e S. Pietzcker, avvocati e B. Brandreth, barrister)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimento R 2944/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la M. I. Industries e la Natural Instinct.

Dispositivo

- 1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 26 novembre 2015 (procedimento R 2944/2014-5) è annullata nella parte in cui ha concluso per la mancanza di uso effettivo del marchio denominativo anteriore INSTINCT.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.

- 3) L'EUIPO supporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla M. I. Industries Inc.
- 4) La M. I. Industries supporterà la metà delle proprie spese.
- 5) La Natural Instinct Ltd supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 21.3.2016.

Sentenza del Tribunale del 14 febbraio 2017 — Kerstens/Commissione

(Causa T-270/16) ⁽¹⁾

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Rigetto del ricorso di primo grado — Atti contrari alla dignità della funzione pubblica — Diffusione di affermazioni ingiuriose riguardanti un altro funzionario — Procedimento disciplinare — Indagine sotto forma di esame dei fatti — Sanzione disciplinare della nota di biasimo — Irregolarità di procedura — Conseguenze dell'irregolarità»

(2017/C 095/20)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (Rappresentante: C. Mourato, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: T. Bohr e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 18 marzo 2016, Kerstens/Commission (F-23/15, EU:F:2016:65).

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 18 marzo 2016, Kerstens/Commission (F-23/15, EU:F:2016:65), è annullata nella parte in cui respinge la domanda di annullamento della decisione della Commissione europea del 15 aprile 2014 che infligge una nota di biasimo al Sig. Petrus Kerstens.
- 2) La decisione della Commissione del 15 aprile 2014 che infligge una nota di biasimo al Sig. Petrus Kerstens è annullata.
- 3) La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento di primo grado.

⁽¹⁾ GU C 260 del 18.7.2016.

Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday)

(Causa T-900/16)

(2017/C 095/21)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Casual Dreams, SLU (Manresa, Spagna) (rappresentante: A. Tarí Lázaro, abogada)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «Dayaday» — Domanda di registrazione n. 13 243 563

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 06/10/2016 nel procedimento R 375/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso, del 6 ottobre 2016, procedimento R 375/2016-2, recante rigetto parziale del ricorso contro la decisione della divisione di ricorso dell'EUIPO n. B 2 469 545 del 17 dicembre 2015;
- respingere la domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea n. 13 243 563 presentata dall'interveniente relativamente a tutti i prodotti della classe 9 e alla parte di prodotti delle classi 16 e 24 per cui la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso;
- in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata, sulla base dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio dell'Unione europea, nella parte in cui tale decisione conferma il rigetto dell'opposizione e ricorso per i prodotti delle classi 09, 16 e 24, e rinviare il procedimento alla commissione di ricorso affinché lo riesami integralmente per quanto riguarda il relativo motivo contenuto nel suddetto articolo;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 6 gennaio 2017 — RK/Consiglio

(Causa T-11/17)

(2017/C 095/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RK (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

- annullare la decisione non datata del Consiglio, adottata sul fondamento dell'articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea;

- se del caso, annullare la decisione del 27 settembre 2016, recante rigetto del reclamo della ricorrente del 29 aprile 2016;
- condannare il convenuto al risarcimento del danno materiale della ricorrente;
- condannare il convenuto al risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio morale della ricorrente;
- condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su un'eccezione d'illegittimità diretta contro l'articolo 42 quater dello Statuto, su una violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, su una violazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), nonché su una violazione dell'articolo 1 quinquies dello Statuto.
2. Secondo motivo, relativo ad una violazione dell'articolo 42 quater dello Statuto, attuato dalla comunicazione al personale n. 71/15 del Consiglio, nonché ad inesattezze e irregolarità in fatto e in diritto che vizierebbero le decisioni impugnate.
3. Terzo motivo, relativo ad una violazione del diritto al contraddittorio, nonché ad una violazione dei diritti della difesa.
4. Quarto motivo, relativo ad una violazione del dovere di sollecitudine, nonché ad una violazione del principio di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 13 gennaio 2017 — RL/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-21/17)

(2017/C 095/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RL (rappresentanti: avv.ti C. Bernard Glanz e A. Tymen)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile il presente ricorso;
- annullare la decisione, adottata l'11 maggio 2016 dal Cancelliere della Corte di giustizia e notificata al ricorrente con lettera del 20 maggio 2016, di non promuoverlo nel grado AD10 a decorrere dal 1° luglio 2015 e, nella misura necessaria, annullare la decisione, adottata il 6 ottobre 2016 dal comitato per i reclami, recante rigetto del reclamo del ricorrente datato 22 luglio 2016;
- condannare la convenuta a risarcire il danno materiale subito dal ricorrente;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e del sistema interno di promozione in vigore presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di unicità della funzione pubblica europea.

Ricorso proposto il 17 gennaio 2017 — RQ/Commissione**(Causa T-29/17)**

(2017/C 095/24)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: RQ (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;
- di conseguenza, annullare la decisione della Commissione europea del 2 marzo 2016, C(2016)1449 final, relativa ad una domanda di revoca dell'immunità, notificata l'11 marzo 2016 e di cui il ricorrente ha preso conoscenza il 14 marzo 2016 al ritorno dalla missione;
- se del caso, annullare la decisione del 5 ottobre 2016, con il riferimento Ares(2016)5814495 — 07/10/2016, notificata il 7 ottobre 2016, con la quale l'APN rigetta il reclamo del ricorrente, proposto il 10 giugno 2016 con il riferimento No R/317/16;
- condannare la convenuta, in ogni caso, alla totalità delle spese, conformemente all'articolo 134, paragrafo 1, e 135 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e in particolare del suo articolo 23, nonché dell'articolo 17 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e sulla violazione del principio che impone all'amministrazione di adottare una decisione unicamente sulla base di motivi giuridicamente validi, vale a dire pertinenti e non viziati da errori manifesti di valutazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dello Statuto, in particolare in relazione al suo articolo 24, e sulla violazione del dovere di sollecitudine.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in particolare dell'articolo 41, paragrafo 2, terzo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dell'articolo 25 dello Statuto e della ragione di Stato.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento e sull'errore manifesto di valutazione.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del normale esercizio dei diritti della difesa, in particolare, del diritto al contraddittorio, del dovere d'imparzialità e del rispetto della presunzione d'innocenza e sull'assenza di diligenza, segnatamente, in relazione al rispetto del termine ragionevole.

Ricorso proposto il 24 gennaio 2017 — Lotte/EUIPO — Nestlé Schöller (Raffigurazione di un koala)

(Causa T-41/17)

(2017/C 095/25)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. Knitter, Rechtsanwältin)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Nürnberg, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un koala) — Domanda di registrazione n. 6 158 463

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 28/10/2016 nel procedimento R 250/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere integralmente l'opposizione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009;
 - violazione della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95;
 - violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
 - violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 24 gennaio 2017 — No Limits/EUIPO — Morellato (NO LIMITS)**(Causa T-43/17)**

(2017/C 095/26)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti***Ricorrente:* No Limits International Investments SA (Bissone, Svizzera) (rappresentante: F. Canu, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Morellato SpA (Fratte di Santa Giustina in Colle, Italia)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «NO LIMITS» — Marchio dell'Unione europea n. 67 967*Procedimento dinanzi all' EUIPO:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 novembre 2016 nel procedimento R 2007/2015-5**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese del procedimento R 2007/2015-5 dinanzi alla Commissione di ricorso, del procedimento 2919C dinanzi alla Divisione di annullamento, e del procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione Europea.

Motivi invocati

- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, paragrafo 1, RMUE — erroneità della decisione impugnata con riferimento alla data rilevante nella valutazione della nullità relativa del marchio UE;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 RMUE — omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'applicabilità al Marchio UE di quanto accertato dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 4425/2013 passata in giudicato;
- Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'applicabilità al Marchio UE dell'art. 54.2 RMUE;
- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 RMUE — errata e contraddittoria motivazione.

Ricorso proposto il 23 gennaio 2017 — Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA)**(Causa T-44/17)**

(2017/C 095/27)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Camomilla Srl (Buccinasco, Italia) (rappresentanti: M. Mussi e H. Chiappetta, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «CAMOMILLA» — Marchio dell'Unione europea n. 7 077 555

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 novembre 2016 nel procedimento R 2250/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione impugnata nel senso di rigettare integralmente la domanda di dichiarazione di nullità proposta da CMT;
- in subordine, riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la domanda di dichiarazione di nullità anche per i prodotti «*classe 18: articoli in queste materie (cuoio e sue imitazioni) non compresi in altre classi, zaini, astucci per chiavi (pelletteria), portadocumenti, portafogli, portamonete non in metallo prezioso, borse, bauletti destinati a contenere articoli di toilette, astucci e trousse; classe 25: articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria guanti, copri spalle, stole, accappatoi*»;
- in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata;
- Il tutto con condanna alle spese a carico dell'EUIPO, per quanto riguarda il presente procedimento avanti la Commissione, e di C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili S.r.l., per quanto riguarda il procedimento avanti la Commissione.

Motivi invocati

- Violazione dell'art. 75 del regolamento n°207/2009;
- Violazione dell'art. 76, paragrafo 1, del regolamento n 207/2009;
- Violazione dell'art. 53, paragrafo 1, litt. a, in combinato disposto con l'art. 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n 207/2009;
- Violazione dell'articolo 57, paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 2 del medesimo articolo, del regolamento n°207/2009.

Ricorso proposto il 26 gennaio 2017 — Yotrio Group/EUIPO (Applicazione di un anello verde ad un punto di appoggio)

(Causa T-47/17)

(2017/C 095/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Yotrio Group Co. Ltd (Linhai City, Cina) (rappresentante: L. Ullmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Marchio dell'Unione di altro tipo (Applicazione di un anello verde ad un punto di appoggio) — Domanda di registrazione n. 14 396 568

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 novembre 2016 nel procedimento R 285/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2017 — Spagna/Commissione

(Causa T-49/17)

(2017/C 095/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: V. Ester Casas, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione del 15 novembre 2016 (2016/2018/UE), recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute da vari Stati membri, fra cui il Regno di Spagna, nell'ambito del FEAGA e del FEASR, nei limiti in cui:
 1. per quanto riguarda la Comunidad Autónoma de Andalucía (Comunità autonoma dell'Andalusia), esclude dal finanziamento dell'Unione l'importo di EUR 1 356 144,90 a carico del FEAGA (esercizio finanziario 2012);
 2. per quanto riguarda la Comunidad Autónoma de Cataluña (Comunità autonoma della Catalogna), esclude dal finanziamento dell'Unione l'importo di EUR 2 191 585 a carico del FEAGA (esercizi finanziari dal 2009 al 2012);
 3. per quanto riguarda la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Comunità autonoma di Castiglia e León), esclude dal finanziamento dell'Unione l'importo di EUR 9 638 473,73 a carico del FEAGA e di EUR 433 138,10 a carico del FEASR (esercizi finanziari 2012 e 2013).
 4. L'importo totale oggetto del presente ricorso di annullamento è pari a EUR 13 619 341,73.
- Condannare alle spese l'istituzione convenuta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Motivi vertenti sulla rettifica finanziaria imposta alla Comunidad Autónoma de Andalucía.

- La convenuta deduce a tal proposito la violazione dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2006, L 58, pag. 42), in quanto la Commissione ha dichiarato che gli enti ACRES e Unión Rural non sono produttori.

2. Motivi vertenti sulla rettifica finanziaria imposta alla Comunidad Autónoma de Cataluña. Il ricorrente deduce a tal proposito quanto segue:

- La rettifica finanziaria unica per carenze nell'ammissibilità delle spese per un importo pari a EUR 122 112,95 (controlli relativi a programmi operativi: investimenti nel PO «A») è illegittima in quanto la Commissione ha violato gli articoli 105 e 106 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 del Consiglio nel settore degli ortofrutticoli (GU 2007, L 350, pag. 1), in relazione all'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (GU 2007, L 273, pag. 1), nonché l'articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549), dato che le autorità nazionali hanno eseguito in maniera adeguata i controlli cui fanno riferimento le disposizioni citate, essendo stati rispettati i requisiti imposti dalla normativa applicabile e non sussistendo comunque alcun rischio per il fondo.
- La rettifica del 5 %, per un importo pari a EUR 2 191 585 (punto: «Carenze nel programma di approvazione/autorizzazione delle spese, Comunidad Autónoma de Cataluña»), è illegittima in quanto la Commissione ha violato l'articolo 52, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1306/2013, in relazione agli articoli 103, 105, paragrafo 2, lettera d), 106, 107, paragrafo 1, lettere da c) a e), 108, paragrafo 1, lettera b), e 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento n. 1580/2007, poiché le autorità spagnole hanno dimostrato la conformità con la normativa invocata e, in ogni caso, la mancanza di rischio per il fondo.
- In via subordinata si deduce la violazione del principio di proporzionalità per violazione dell'articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1306/2013, in relazione al documento VI/5330/97, che fissa gli orientamenti per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione Garanzia del FEAOG.

3. Motivi vertenti sulla rettifica finanziaria imposta alla Comunidad Autónoma de Castilla y León. Il ricorrente deduce a tal proposito quanto segue:

- La rettifica imposta nella percentuale del 5 % per un importo pari a EUR 10 071 661,83 e il metodo di calcolo utilizzato sono contrari all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1), nonché agli orientamenti contenuti nel documento della Commissione VI/5330/97 e nel documento AGRI-2005-64043.
- In via subordinata, la rettifica imposta dalla Commissione è sproporzionata, in quanto viola l'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 in relazione al documento VI/5330/97.

Ricorso proposto il 27 gennaio 2017 — Austrian Power Grid/ACER**(Causa T-53/17)**

(2017/C 095/30)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Austrian Power Grid AG (Vienna, Austria) (rappresentanti: H. Kristoferitsch e S. Huber, avvocati)*Convenuta:* Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le seguenti parti della decisione dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia n. 06/2016 del 17 novembre 2016 sulla proposta dei gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica per la determinazione delle regioni di calcolo della capacità:
 - articolo 1 della decisione in combinato con
 - allegato I, articolo 1, paragrafo 1, lettera c);
 - la parola «also» («anche») e il testo «for the purposes of capacity allocation on the affected bidding zone borders until the requirements described in Article 5(3) of this document are fulfilled» («ai fini dell'allocazione della capacità ai confini delle zone di offerta interessate fino a che non siano soddisfatti i requisiti descritti all'articolo 5, paragrafo 3, del presente documento») nell'allegato I, articolo 2, paragrafo 2, lettera e);
 - allegato I, articolo 5, paragrafo 1, lettera s);
 - allegato I, articolo 5, paragrafo 3;
 - allegato I, cartina n. 3;
 - articolo 2 della decisione;
 - allegato IV;
 - allegato V;
- condannare l'ACER alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'ACER non disporrebbe della competenza a introdurre nuovi confini delle zone di offerta e una nuova allocazione della capacità.
 - La ricorrente afferma che l'ACER non ha la competenza per introdurre nuovi confini delle zone di offerta o una nuova allocazione della capacità nell'ambito di una procedura per la determinazione della regione di calcolo della capacità ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sull'allocazione della capacità e la gestione della congestione ⁽¹⁾ (regolamento ACGC), rispettivamente, in una decisione basata sull'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sull'ACER ⁽²⁾. Inoltre, la ricorrente sostiene che l'indicazione secondo cui la decisione impugnata può essere sottoposta a revisione, come indicato al suo articolo 2 (che sarebbe in sé illegittimo e oggetto di appello), non può compensare tale carenza di competenza.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata violerebbe il regolamento (CE) n. 714/2009 e il regolamento ACGC.
 - La ricorrente afferma che l'ACER ha applicato in modo erraneo la definizione giuridica di congestione e che l'interconnettore DE-AT non è congestionato e non può pertanto essere soggetto ad allocazione della capacità.

- La ricorrente aggiunge che una ripartizione del mercato comune dell'energia elettrica di Germania e Austria si pone in aperto contrasto con gli obiettivi perseguiti dal regolamento (CE) n. 714/2009 ⁽³⁾ e viola il principio secondo cui le congestioni interne non possono essere spostate ai confini nazionali.
- La ricorrente sostiene infine che la decisione contiene errori di fatto e applica in modo erroneo i criteri normativi per la creazione di un nuovo confine delle zone di offerta, in particolare per il fatto che il confine DE-AT non è strutturalmente congestionato, che l'ACER non prende in considerazione confini alternativi delle zone di offerta, che sarebbero state disponibili misure tecniche meno invasive, che la decisione impugnata non tiene conto di sviluppi futuri, che la decisione viola la specifica secondo cui le zone di offerta devono avere carattere permanente e che l'ACER giudica in maniera non corretta la natura dei flussi di ricircolo.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il diritto primario dell'Unione.

- La ricorrente afferma che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità perché non sono state prese in considerazione e attuate misure meno intrusive ma altrettanto adeguate.
- La ricorrente aggiunge che la decisione impugnata viola le libertà fondamentali, poiché la separazione artificiosa del mercato congiunto austriaco-tedesco dell'energia elettrica ha come risultato restrizioni quantitative sugli scambi di energia elettrica tra i due Stati membri. A tale riguardo, la ricorrente sottolinea che la decisione impugnata viola la libera circolazione delle merci sancita dagli articoli 34 e 35 TFUE. Inoltre, secondo la ricorrente, le limitazioni alla capacità di trasmissione risultanti dall'introduzione di un confine delle zone di offerta e di un meccanismo di allocazione della capacità impongono restrizioni non giustificate alla sua libertà di prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE).
- Infine, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il diritto dell'Unione in materia di concorrenza poiché separare il mercato congiunto tedesco-austriaco dell'energia elettrica introducendo una zona di offerta e un meccanismo di calcolo della capacità equivale a una ripartizione dei mercati, che costituisce una violazione dell'articolo 101 TFUE.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che, nell'emettere la decisione, l'ACER avrebbe violato vari requisiti procedurali.

- In questo contesto, la ricorrente sostiene che, basando erroneamente la sua decisione sull'articolo 15 del regolamento ACGC, l'ACER ha di riflesso seguito la procedura sbagliata per la creazione di nuovi confini delle zone di offerta e per l'introduzione di meccanismi di calcolo della capacità.
- La ricorrente aggiunge che la richiesta presentata dal regolatore austriaco, E-Control, di modificare il progetto relativo alla regione di calcolo della capacità di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione non è stata trattata in modo conforme alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento ACGC.
- La ricorrente afferma altresì che l'ACER eccede la sua competenza dichiarando che il parere non vincolante 09/2015 emesso nel settembre 2015 ha effetto vincolante. Inoltre, secondo la ricorrente, poiché il parere dichiarato vincolante non faceva parte della procedura di consultazione, sono stati gravemente violati i suoi diritti processuali.
- La ricorrente asserisce inoltre che nel fascicolo dell'ACER per la preparazione della decisione impugnata mancano studi tecnici, analisi e valutazioni approfondite. La ricorrente sostiene che l'Agenzia le ha fornito informazioni notevolmente incomplete e, così facendo, ha violato il diritto della ricorrente di accedere al fascicolo che la riguarda, ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, o non ha affatto elaborato e/o consultato perizie e analisi tecniche al fine di basare la decisione impugnata su fatti accertati (il che integrerebbe parimenti un grave errore procedurale).

- Infine, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è basata su fatti non sufficientemente chiariti, poiché l'Agenzia ha in particolare — ma non solo — omesso di formulare osservazioni su dove sussista una congestione strutturale nell'area del mercato congiunto tedesco-austriaco e dove questa sarebbe da gestire con maggiore efficienza; in quale misura i flussi di ricircolo si verifichino e riguardino il confine tedesco-austriaco; quali effetti abbiano le misure attuali e pendenti relative all'espansione della rete e al miglioramento della sicurezza della rete; quanta dell'energia elettrica trasmessa in Austria attraverso altri Stati membri venga successivamente trasmessa da lì alla Germania.

5. Quinto motivo, vertente su una carenza di motivazione.

- ⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197, pag. 24).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211, pag. 15).

Ricorso proposto il 1° febbraio 2017 — Grupo Orenes/EUIPO — Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

(Causa T-63/17)

(2017/C 095/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Orenes, SL (Murcia, Spagna) (rappresentante: M. Sanmartín Sanmartín, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Akamon Entertainment Millenium, SL (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «Bingo VIVA! Slots» — Domanda di registrazione n. 13 468 251

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 novembre 2016 nel procedimento R 453/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 64, 75, 76 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento e con le regole 50 e 52 del regolamento n. 2868/95, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario, nonché con la giurisprudenza della Corte di giustizia interpretativa di tutte le suddette disposizioni;
- Assenza di un adeguato confronto di tutti i segni.

Ricorso proposto l'8 febbraio 2017 — Consorzio IB Innovation/Commissione**(Causa T-84/17)**

(2017/C 095/32)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italia) (rappresentanti: A. Masutti e P. Manzini, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, eventualmente anche parzialmente in base ai motivi di ricorso accolti;
- condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del 30 novembre 2016 della Direzione generale della Ricerca e dell'innovazione della Commissione europea (ref. Ares 2016 — 6711369), mediante la quale quest'ultima ha concordato con la relazione definitiva di Lubbock Fine n. 14-BA259-027 del 21 novembre 2016 ed ha conseguentemente ritenuto che IBI sia obbligato alla restituzione di Euro 294 925,43 in relazione al contratto n. 261679-CONTAIN e Euro 155 482,91 in relazione al contratto n. 288383-ICARGO, nonché a verificare l'esistenza di errori sistematici in relazione a una serie di ulteriori contratti.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errata e contraddittoria interpretazione delle nozioni di «beneficiario» e «parti terze» in violazione del *General Agreement (GA)* e delle *General Conditions* contenute agli Allegati II del GA.
 - Si fa valere a questo riguardo che, tenendo presente i caratteri del Consorzio, l'insieme dei consorziati costituisce l'entità collettiva che va considerata come beneficiaria del GA. I consorziati non sono dunque parti terze rispetto al beneficiario, bensì parte del beneficiario stesso. Il quanto tale, il personale che viene da loro reso disponibile al consorzio per l'attività prevista dal GA va considerato come personale del beneficiario e non deve essere menzionato nell'Allegato I, come richiesto dalla decisione impugnata.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è priva di base giuridica, presenta una motivazione contraddittoria e viola il principio di buona amministrazione.
 - Si fa valere a questo riguardo, che la decisione impugnata deve necessariamente basarsi su una esplicita norma giuridica e non, come nel caso di specie, in una *Guide on Financial issues*, emanata dai servizi della Commissione e priva di valore giuridico. Essa ignora anche il principio di buona amministrazione, che impedisce alla Commissione di adottare atti obbligatori nei confronti dei destinatari basandosi su un rapporto di un revisore esterno alla Commissione lacunoso e contraddittorio.
3. Terzo motivo, vertente sull'errata interpretazione e applicazione dell'art. II. 15. 2.c dell'Allegato II dei GA CONTAIN e ICARGO.
 - Si fa valere a questo riguardo che i consulenti di IBI in relazione ai cui costi indiretti è stato negato il rimborso erano professionisti non impiegati presso nessun altro ente, ossia erano «*self-employed*». Essi non ricadono dunque in nessuna delle due ipotesi in ragione delle quali il par. 2.c delle disposizioni in esame esclude la possibilità di rimborso dei costi. Se i consulenti di IBI che usano il telelavoro non ricadono in nessuna delle due ipotesi eccezionali, necessariamente essi sono soggetti alla regola generale, vale a dire che i loro costi indiretti sono soggetti alla regola della *flat rate* del 60 %.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del regime linguistico applicabile nell'Unione europea.
 - Si fa valere a questo riguardo che sia il rapporto del revisore contabile, sia la decisione della convenuta che lo fa proprio, sono redatti in lingua inglese, ossia in una lingua diversa da quella nazionale di IBI. L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, è dunque violato.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione sotto il profilo della mancanza di diligenza e cura nell'esame del caso.
 - Si fa valere a questo riguardo che nel caso in cui la Commissione deleghi ad un revisore esterno il compito di analizzare la correttezza contabile dei progetti, l'obbligo di diligenza passa in capo al revisore contabile. Inoltre, una volta ricevuto il rapporto del revisore, il principio di buona amministrazione impone alla Commissione una particolare cura nell'analisi dello stesso e una capacità di intervenire, se del caso, modificando il contenuto del rapporto. La Commissione avrebbe violato questo obbligo di diligenza.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2017 — Spagna/Commissione

(Causa T-88/17)

(2017/C 095/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: M. Sampol Pucurull e M. García-Valdecasas Dorrego, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 2016/2113, del 30 novembre 2016, nei limiti in cui riguarda l'organismo pagatore di Extremadura, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ultimo esercizio di attuazione (16 ottobre 2014 — 31 dicembre 2015) del periodo di programmazione 2007-2013, con la quale non viene riconosciuto a detto organismo pagatore il rimborso di EUR 5 364 682,52;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2005, L 277, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio, del 25 marzo 2009 (GU 2009, L 144, pag. 3), nei limiti in cui non consente la detrazione di un importo di EUR 5 364 682,52 (importi non riutilizzabili) nella liquidazione dei conti corrispondenti alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'ultimo esercizio di attuazione del periodo di programmazione 2007-2013.
 2. Secondo motivo, dedotto in subordine, per il caso in cui il Tribunale ritenga che non sussista una violazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e basato sulla considerazione secondo cui l'azione della convenuta è arbitraria, eccede il suo margine discrezionale e viola altresì il principio del legittimo affidamento.
-

RETTIFICHE

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa F-104/15: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 20 luglio 2016 — U (*)/Commissione (Funzione pubblica — Pensione di reversibilità — Articoli 18 e 20 dell'allegato VIII allo Statuto — Coniuge superstite di un ex funzionario — Ammissibilità — Secondo matrimonio — Parità di trattamento tra funzionari)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 364 del 3 ottobre 2016, pubblicata in una nuova versione per motivi di protezione dei dati personali)

(2017/C 095/34)

A pagina 4 nel sommario, a pagina 33 e a pagina 34, «U (*)» è sostituita da «RN (*)».

Rettifica della comunicazione nella Gazzetta ufficiale relativa alla causa T-695/16 P: impugnazione proposta il 29 settembre 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-104/15, U (*)/Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 441 del 28 novembre 2016, pubblicata in una nuova versione per motivi di protezione dei dati personali)

(2017/C 095/35)

A pagina 4 nel sommario e a pagina 28, «U (*)» è sostituita da «RN (*)».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT